

DISEGNO DI LEGGE 11 giugno 2013, n. 389

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2014)

TESTO EMENDATO E CORRETTO DALLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE IN
SEDE DI COORDINAMENTO FINALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL
REGOLAMENTO INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA
LEGISLATIVA E APPROVATO IN DATA 15.07.2013

INDICE

- Art. 1 - *Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale e abrogazione dell'articolo 25 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25*
- Art. 2 - *Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia)*
- Art. 3 - *Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di utilizzo di fondi regionali*
- Art. 4 - *Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)*
- Art. 5 - *Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di misure per il contenimento della spesa*
- Art. 6 - *Sostituzione dell'articolo 6 (Attività di rappresentanza) della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19*
- Art. 7 - *Disposizioni per l'attuazione delle azioni finanziate nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea per gli anni 2014-2020 e per l'attuazione di programmi d'interesse comunitario. Abrogazione dell'articolo 2 (Disposizione per l'attuazione di programmi di interesse comunitario) della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, e dell'articolo 9 (Disposizioni in materia di iniziative cofinanziate dall'Unione europea) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1*
- Art. 8 - *Disposizioni per l'attuazione della programmazione del Fondo sociale europeo relativa al periodo 2014-2020 e modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale)*
- Art. 9 - *Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"*
- Art. 10 - *Modificazione dell'articolo 29 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*
- Art. 11 - *Modificazione dell'articolo 36 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)*
- Art. 12 - *Modificazioni della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria)*
- Art. 13 - *Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute)*
- Art. 14 - *Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti)*
- Art. 15 - *Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul*

lavoro)

Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport)

Art. 17 - Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato)

Art. 18 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Art. 19 - Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, in materia di distribuzione dell'energia elettrica

Art. 20 - Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia)

Art. 21 - Modificazione dell'articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale)

Art. 22 - Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)

Art. 23 - Inserimento del titolo I bis e dell'articolo 11 bis nella legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale)

Art. 24 - Misure straordinarie per fronteggiare le emergenze connesse alla crisi economica

Art. 25 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

Art. 26 - Modificazione dell'articolo 76 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica)

Art. 28 - Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 11 (Disposizioni sulle cariche e sulle relative indennità e modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali)

Art. 29 - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave)

Art. 30 - Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)

Art. 31 - Proroghe in materia di reddito di qualificazione, di convenzioni relative a servizi socio-sanitari, di agevolazioni IRAP e di storni di fondi: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro), della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 e della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25

Art. 32 - Modificazioni dell'articolo 39 bis (Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Art. 33 - Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

Art. 34 - Entrata in vigore

Tabella A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 (articolo 33)

Tabella B - Riferimento delle spese inerenti il bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 (articolo 33)

Tabella C - Copertura degli oneri relativi al bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 (articolo 33)

Tabella D - Finanza locale (articolo 33)

Art. 1

*Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale e
abrogazione dell'articolo 25 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25*

1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016 per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca è fissata in 213.080.700 euro per l'anno 2014, in 205.579.700 euro per l'anno 2015 e in 199.953.700 euro per l'anno 2016 e per gli anni successivi. La spesa include le somme previste dall'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relativo al contenimento della spesa per il personale, per gli organi di amministrazione di enti strumentali e per il personale sanitario convenzionato, e le quote da versare per la partecipazione del proprio personale ai fondi sanitari integrativi.

2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016 e successivi per il personale del comparto scuola è fissata in 490.464.600 euro per l'anno 2014, in 487.964.600 euro per l'anno 2015 e per gli anni successivi. La spesa include le somme previste dall'articolo 3, comma 2, della legge provinciale n. 27 del 2010 e le quote da versare per la partecipazione del personale ai fondi sanitari integrativi.

3. L'articolo 25 della legge provinciale n. 25 del 2012, relativo alla fissazione del limite di spesa per il personale provinciale, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.

4. Per i fini dell'articolo 67 bis, comma 5, della legge sul personale della Provincia, nell'ambito della spesa prevista dal comma 1, è autorizzata, in relazione all'attivazione del servizio di elisoccorso continuato, la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 100.000 euro per l'anno 2015 e per gli anni successivi.

Art. 2

*Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
(legge sul personale della Provincia)*

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 18 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

"1 ter. I dirigenti generali ed i dirigenti di servizio sono responsabili, per gli ambiti e le funzioni loro attribuiti, dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa provinciale vigente in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione. L'inadempimento di tali obblighi è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale."

Art. 3

*Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25,
in materia di utilizzo di fondi regionali*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 25 del 2012 è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti dalle risorse assegnate dalla Regione a valere sul fondo previsto dall'articolo 1 (Sviluppo del territorio) della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, nonché per l'iscrizione delle relative spese."

Art. 4

*Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36
(legge provinciale sulla finanza locale)*

1. Alla fine del comma 3 bis 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla finanza locale sono inserite le parole: "Le risorse sono assegnate nei limiti dell'ammontare delle disponibilità residue delle quote del fondo per gli investimenti programmati dei comuni nonché, se queste disponibilità non sono sufficienti, mediante anticipazione di somme a valere sugli stanziamenti per gli esercizi successivi del fondo, nei limiti del 70 per cento dell'assegnazione disposta al medesimo titolo nell'ultimo riparto."

2. Nel comma 3 dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulla finanza locale le parole: "Nell'intesa prevista dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Nel protocollo di finanza locale per l'anno 2014" e le parole: "comma 3 bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 bis e 3 ter".

Art. 5

*Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27,
in materia di misure per il contenimento della spesa*

1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

*Disposizioni in materia di contenimento dei costi per l'acquisto e
la locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e autovetture*

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, quest'articolo disciplina, ai sensi dell'articolo 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale, i limiti all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di beni immobili, all'acquisto di arredi e all'acquisto o sostituzioni di autovetture da parte della Provincia e degli enti indicati nello stesso articolo 79, comma 3, compresa l'Università degli studi di Trento. Le limitazioni del presente articolo non si applicano se gli acquisti sono volti a soddisfare le esigenze locative in materia di edilizia residenziale pubblica o in relazione ad obblighi di miglioramento del patrimonio posti dalla disciplina in materia di usi civici. Le valutazioni di congruità del prezzo sono effettuate secondo la disciplina prevista dalla normativa provinciale vigente.

2. Le misure previste da quest'articolo sono aggiuntive rispetto a quelle già disposte ai sensi della vigente normativa provinciale e, in particolare, ai sensi dell'articolo 3 (Iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, e dell'articolo 4 della presente legge, e sono volte a promuovere il contenimento, la razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica, il riuso dei beni pubblici e la loro più efficace valorizzazione, nonché a qualificare gli acquisti come strumento per un'efficace gestione e realizzazione di opere e servizi pubblici o per un equo e ordinato uso del territorio. A tal fine i nuovi strumenti di programmazione, le modifiche di quelli esistenti e gli altri atti amministrativi che prevedono l'acquisizione dei beni e delle utilità disciplinate da quest'articolo forniscono una specifica motivazione sul perseguimento degli obiettivi indicati da questo comma e sull'osservanza di quest'articolo.

3. Per gli anni 2013 e 2014 la Provincia, le comunità, i comuni e le loro forme associative possono procedere all'acquisto a titolo oneroso di immobili solo se l'acquisto rientra in una delle seguenti fattispecie:

- a) acquisti di beni funzionali allo svolgimento di pubblici servizi o funzionali alla realizzazione di opere pubbliche previste dai vigenti strumenti di programmazione, anche al fine di agevolarne la realizzazione dal punto di vista temporale o economico;
- b) acquisti di beni che garantiscano, con riguardo all'attività da svolgere nel singolo bene, una riduzione a regime di almeno il 15 per cento della spesa corrente precedentemente sostenuta;

- c) acquisizioni di beni ai sensi della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri);
- d) permuta a parità di prezzo o che comportino congruagli a favore dell'amministrazione;
- e) acquisti connessi a perequazioni, compensazioni o convenzioni urbanistiche ai sensi della normativa provinciale;
- f) acquisti di beni, comprese le permuta, tra gli enti indicati nell'articolo 79 dello Statuto speciale, compresa l'Università;
- g) operazioni immobiliari previste da accordi stipulati con lo Stato;
- h) regolarizzazione di situazioni giuridiche connesse alla titolarità dei beni comprese le acquisizioni che si configurano come regolarizzazioni catastali e tavolari che adeguano la situazione di diritto alla situazione di fatto;
- i) acquisti funzionali alla realizzazione di iniziative finanziabili ai sensi dell'articolo 16, comma 3 bis 1, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale);
- j) acquisti per i quali sono sorte obbligazioni alla data del 7 giugno 2013;
- k) acquisti programmati con atti amministrativi assunti entro il 31 dicembre 2012, se i compendi immobiliari sono individuati con esattezza;
- l) acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014 aventi carattere indispensabile e indilazionabile, comprovato documentalmente.

4. Per gli anni 2013 e 2014 la Provincia, le comunità, i comuni e le loro forme associative possono procedere a locazioni unicamente se si tratta di rinnovi di contratti o di nuove locazioni volte ad acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di altri già in uso, oppure in caso di sopravvenuta indisponibilità di locali già utilizzati per funzioni o servizi, oppure a continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti o già utilizzati per i propri compiti istituzionali o a consentire lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi. E' inoltre ammessa la locazione di immobili tra i soggetti di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale.

5. Per gli anni 2013 e 2014 la Provincia, con propria deliberazione, definisce i limiti per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture, al fine di conseguire risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli già previsti dai piani di miglioramento o da altri atti adottati prima della data di entrata in vigore di quest'articolo. La Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva analoghe misure da adottare da parte delle comunità e dei comuni.

6. Per gli enti strumentali pubblici e privati indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 e per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento la Giunta provinciale formula specifiche direttive per l'individuazione di limiti all'acquisto e alla locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e l'acquisto o la sostituzione di autovetture o definisce tali limiti nell'ambito degli atti che regolano i rapporti con i medesimi enti. Fino alla adozione delle direttive si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4, ferme restando le operazioni effettuate ai sensi della normativa provinciale che disciplina l'attività dell'ente previste da strumenti di programmazione o da altri atti che regolano i rapporti fra questi enti e la Provincia.

7. L'Università può procedere ad acquisti di immobili secondo quanto previsto dal comma 3, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'atto di indirizzo di cui all'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica). Con l'atto di indirizzo possono essere definiti i limiti per le locazioni e l'acquisto di arredi ed autovetture. Questo comma si applica anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona intendendosi sostituito l'atto di indirizzo con le direttive approvate ai sensi dell'articolo 2 di questa legge.

8. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere approvate ulteriori disposizioni attuative e di specificazione di quest'articolo. La predetta deliberazione è assunta previo parere del Consiglio delle autonomie locali, per le parti che interessano gli enti locali."

Art. 6

*Sostituzione dell'articolo 6 (Attività di rappresentanza)
della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19*

1. L'articolo 6 della legge provinciale n. 19 del 1987 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Spese di rappresentanza

1. La Giunta provinciale, il Presidente e i componenti della Giunta provinciale possono assumere spese di rappresentanza connesse alle funzioni da loro esercitate. Le spese di rappresentanza sono finalizzate a mantenere e incrementare il prestigio dell'istituzione rappresentata dal Presidente e dai componenti della Giunta.

2. Rientrano tra le spese di rappresentanza:

- a) piccoli doni come coppe, medaglie, diplomi, targhe, libri, riproduzioni fotografiche, beni da regalo, oggetti simbolici per l'immagine della Provincia e similari;
- b) prodotti tipici o caratteristici dell'economia trentina, ivi compresi oggetti di antiquariato o artistici, in occasioni di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo ai fini dell'attività di rappresentanza;
- c) spese per forme di ospitalità, trasporto compreso, per atti di cortesia a contenuto prevalentemente simbolico, anche per colazioni e rinfreschi da tenersi anche all'estero, sia in pubblici esercizi, sia in locali di rappresentanza della Provincia, inerenti l'attività di rappresentanza;
- d) spese in occasione di cerimonie e commemorazioni, attestazioni di cordoglio per la scomparsa di dipendenti e personalità rappresentative nonché per omaggi floreali e biglietti augurali in particolari occasioni a personalità rappresentative delle istituzioni;
- e) ogni altra spesa per iniziative volte a promuovere e valorizzare il ruolo e l'immagine della Provincia.

3. Tutte le spese sono pagate dalla Provincia o rimborsate al Presidente o ai componenti della Giunta su presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa nonché dell'inerenza della stessa all'attività di rappresentanza.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri di attuazione di quest'articolo, ed in particolare:

- a) la definizione delle spese ammissibili, nell'ambito delle tipologie di cui al comma 2, individuando, se necessario, limiti massimi di spesa;
- b) le modalità di rendicontazione e di liquidazione delle spese, anche quando anticipate dal Presidente o dai componenti della Giunta."

Art. 7

Disposizioni per l'attuazione delle azioni finanziate nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea per gli anni 2014-2020 e per l'attuazione di programmi d'interesse comunitario. Abrogazione dell'articolo 2 (Disposizione per l'attuazione di programmi di interesse comunitario) della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, e dell'articolo 9 (Disposizioni in materia d'iniziative cofinanziate dall'Unione europea) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1

1. La Provincia partecipa a iniziative finanziate dall'Unione europea, e in particolare accede al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo sociale europeo e partecipa a programmi e progetti promossi dall'Unione europea secondo quanto previsto dalla relativa disciplina e da quest'articolo.

2. Nel rispetto della normativa europea la Provincia individua nell'ambito delle proprie strutture le autorità di gestione, di controllo e di certificazione dei fondi strutturali europei,

che esercitano le funzioni previste dai relativi regolamenti dell'Unione europea, garantendo l'indipendenza delle autorità e la collaborazione e la reciproca informazione tra le strutture interessate. L'autorità di gestione per l'attuazione dei programmi d'interesse comunitario può individuare organismi intermedi.

3. Per assicurare il completo utilizzo delle risorse europee la Provincia è autorizzata ad anticipare, con proprie risorse finanziarie, l'attivazione di iniziative aventi caratteristiche di ammissibilità, e può autorizzare livelli di spesa superiori a quelli indicati nei documenti di programmazione approvati dall'Unione europea, nel limite massimo del 20 per cento della spesa complessivamente prevista da questi documenti. La quota integrativa di spesa a carico della Provincia è autorizzata nel bilancio provinciale ai sensi della normativa provinciale relativa alle iniziative cofinanziate dall'Unione europea. In sede di rendicontazione all'Unione europea e allo Stato italiano la Provincia dichiara anche le spese aggiuntive rispetto ai piani finanziari relativi ai documenti di programmazione e ai progetti approvati, assunte per concorrere all'eventuale riparto di risorse non utilizzate e rese disponibili.

4. Se ciò è necessario per gestire le somme assegnate alla Provincia, gli interessi bancari maturati sugli anticipi riscossi dalla Provincia costituiscono un incremento dello stanziamento da destinare all'attuazione delle iniziative cofinanziate.

5. Nel rispetto dei regolamenti europei e delle norme che disciplinano l'accesso ai fondi la Giunta provinciale può stabilire i criteri e le modalità di applicazione di quest'articolo, le modalità organizzative e procedurali di partecipazione e attuazione delle iniziative individuate dal comma 1, per promuovere un adeguato raccordo fra le strutture provinciali e valorizzarne le specifiche competenze.

6. Quest'articolo si applica con riferimento ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea adottati dopo l'entrata in vigore di questa legge. L'articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 1994 e l'articolo 9 della legge provinciale n. 1 del 2005, nonché l'articolo 6 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, l'articolo 59 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, e l'articolo 33 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, sono abrogati, ma continuano ad applicarsi per i programmi e i progetti avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Disposizioni per l'attuazione della programmazione del Fondo sociale europeo relativa al periodo 2014-2020 e modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale)

1. Nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea l'autorità di gestione individuata dalla Giunta provinciale svolge attività di programmazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative finanziate con il Fondo sociale europeo.

2. In armonia con i principi della normativa europea, su proposta dell'autorità di gestione del Fondo sociale europeo, la Giunta provinciale con regolamento può stabilire:

- a) la definizione dei criteri di accesso e delle procedure di assegnazione in gestione delle attività;
- b) l'introduzione di forme di accreditamento delle strutture formative, con riferimento ai requisiti minimi per l'assegnazione in gestione di azioni previste da quest'articolo;
- c) la semplificazione dell'attività di verifica amministrativo-contabile;
- d) l'autorizzazione a istituire, in alternativa a garanzie fidejussorie, un fondo specifico con oneri a totale carico degli organismi gestori, a garanzia delle anticipazioni concesse loro dalla Provincia per le attività finanziate a norma di quest'articolo;
- e) le modalità per la programmazione e attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo sociale europeo.

3. I commi 1, 2 e 4 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 21 del 1987 sono abrogati. I loro atti attuativi continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 2 del presente articolo. I commi 1, 2 e 4 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 21 del 1987 continuano ad applicarsi per i programmi e i progetti avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:

"5. Il registro è reso pubblico nel sito internet della Provincia con modalità che facilitino la ricerca e la consultazione, consentendo di individuare le cariche in corso, quelle cessate nel quinquennio precedente, con i relativi compensi, e di consultare contemporaneamente i dati relativi a più cariche, anche aggregando le cariche relative al medesimo organo o al medesimo ente. Le modalità di pubblicazione sono stabilite dalla deliberazione prevista dal comma 2."

Art. 10

Modificazione dell'articolo 29 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Nel comma 5 dell'articolo 29 della legge provinciale n. 3 del 2006, dopo le parole: "e per gli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a), individuati dalla Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 11, comma 8 bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64".

Art. 11

Modificazione dell'articolo 36 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)

1. Nella lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "si applicano le disposizioni dell'articolo 37" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano quest'articolo e l'articolo 37, in quanto compatibili".

Art. 12

Modificazioni della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2012 è inserito il seguente:

"5 bis. L'accertamento della condizione di non autosufficienza, i controlli e le verifiche periodiche previsti da quest'articolo e dall'articolo 5 sono svolti sul territorio provinciale."

2. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 15 del 2012 le parole: "in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "in possesso di un titolo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai sensi".

3. Nel comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2012, dopo le parole: "servizi semiresidenziali erogati" sono inserite le seguenti: ", nel territorio provinciale,".

Art. 13

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute)

1. Dopo il comma 10 bis dell'articolo 44 della legge provinciale sulla tutela della salute è inserito il seguente:

"10 ter. In relazione a quanto previsto dal comma 2, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, impartisce all'azienda provinciale per i servizi sanitari direttive finalizzate al progressivo adeguamento dell'organizzazione amministrativa e tecnica a quanto previsto dalla legge sul personale della Provincia. Per assicurare la gradualità di tale adeguamento, la predetta deliberazione può disciplinare un assetto organizzativo transitorio individuandone il termine temporale di applicazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione prevista da questo comma si applicano le disposizioni sugli incarichi dirigenziali previste dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro e dalla regolamentazione organizzativa dell'azienda. La Giunta provinciale formula direttive all'APRAN, per l'adeguamento degli assetti giuridici ed economici della dirigenza amministrativa e tecnica conseguenti alla nuova organizzazione."

2. Il comma 4 bis dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute è abrogato.

Art. 14

Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sui trasporti è inserito il seguente:

"1 bis. Per garantire l'effettivo godimento del diritto allo studio la Provincia assicura gratuitamente agli alunni portatori di handicap non autosufficienti i servizi disciplinati dall'articolo 11 necessari alla frequenza scolastica, fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico."

2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 21 della legge provinciale sui trasporti sono inserite le parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1 bis".

3. Nel comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale sui trasporti, dopo le parole: "che non siano previsti ai sensi del presente articolo" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1 bis".

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 15

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)

1. All'articolo 4 bis della legge provinciale sul lavoro sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera d) del comma 1 le parole: "soggetti richiedenti protezione internazionale" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale";
- b) nel comma 3 le parole: ", contenente gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio e

gli altri elementi individuati dalla deliberazione prevista dal comma 15." sono sostituite dalle seguenti: ". Il progetto individua la figura professionale di riferimento per l'esecuzione del tirocinio, gli obiettivi formativi del tirocinio, con riguardo alle competenze e alle attività previste per il tirocinante, e le modalità del loro svolgimento, oltre agli elementi individuati dalla deliberazione prevista dal comma 15. Le modalità di svolgimento delle attività non possono prevedere l'assoggettamento del tirocinante a vincoli produttivi.";

- c) nel comma 4, dopo le parole: "messo a disposizione dal soggetto ospitante" sono inserite le seguenti: ", i cui compiti sono definiti con la deliberazione prevista dal comma 15. In ogni caso è compito del tutore del soggetto promotore favorire le condizioni affinché l'esecuzione del tirocinio avvenga in conformità del progetto individuale";
- d) nel comma 8 le parole: "e i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali" sono sostituite dalle seguenti: ", i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali e i collaboratori familiari";
- e) nel comma 11, dopo le parole: "e quelle determinate da cause di forza maggiore" sono inserite le seguenti: "o per malattia di durata pari o superiore a un terzo della durata del tirocinio";

- f) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Fatto salvo il caso del coinvolgimento nel tirocinio di un soggetto percettore di un sostegno al reddito, la convenzione prevede l'erogazione al tirocinante di un'indennità di partecipazione al tirocinio secondo quanto disciplinato dalla deliberazione prevista dal comma 15.";

- g) alla fine della lettera a) del comma 15 sono inserite le parole: "e le modalità di attestazione delle competenze acquisite";

- h) dopo la lettera d) del comma 15 è inserita la seguente:

"d bis) l'importo minimo dell'indennità di partecipazione, la modalità dell'eventuale compartecipazione al finanziamento dell'indennità di partecipazione da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante e i casi di esclusione;"

- i) la lettera e) del comma 15 è sostituita dalla seguente:

"e) ogni ulteriore disposizione di attuazione di quest'articolo.";

- j) nel comma 18 le parole: "si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "si applica", e le parole: ", in quanto compatibili, l'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148," sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 4 ter della legge provinciale sul lavoro è sostituito dal seguente:

"3. I tirocini estivi, anche se non coerenti rispetto ai piani di studio, possono essere promossi dall'Agenzia del lavoro, dall'università o dagli istituti scolastici e, alle condizioni eventualmente previste con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, dai comuni e dalle comunità. Si applicano ai tirocini estivi i commi 3, 4, 9, 12, 14 e 16 dell'articolo 4 bis, fatta salva la possibilità per la Giunta di individuare una specifica disciplina di semplificazione, anche in deroga a quanto previsto dai commi 3, 4 e 14 dell'articolo 4 bis."

3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo provvede l'Agenzia del lavoro con il suo bilancio.

Art. 16

Modificazioni della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport)

1. Dopo l'articolo 2 bis della legge provinciale sullo sport è inserito il seguente:

"Art. 2 bis 1

Gestione degli impianti sportivi

1. Gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa

determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive aventi la sede nel loro territorio che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra le medesime."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale sullo sport è inserito il seguente:

"3 bis. Fermo restando il finanziamento concesso, la Provincia può approvare varianti dei progetti ammessi a contributo se non comportano modifiche alla natura e alla destinazione delle opere secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta provinciale."

3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 ter della legge provinciale sullo sport sono inserite le parole: "e per interventi di adeguamento del "Centro sportivo Manazzon"."

Art. 17

Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato)

1. Dopo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato è inserito il seguente: "Gli interventi previsti da questo comma possono essere concessi anche a comuni o circoscrizioni per la copertura degli oneri assicurativi relativi ai volontari che partecipano ad interventi di cittadinanza attiva finalizzati alla pulizia, recupero, ripristino ed abbellimento del territorio promossi dagli stessi comuni o circoscrizioni."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede secondo quanto disposto nella tabella B.

Art. 18

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Dopo il primo periodo del comma 8 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente: "Le convenzioni, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 15 del 2005, in scadenza, sono prorogate, su richiesta del comune o della comunità interessati, al 31 dicembre 2015."

2. All'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine del comma 3 è inserito il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto da questo comma, l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, può prevedere la costituzione di un ambito composto dai comuni di Trento e di Rovereto. In questo caso, con riferimento ai restanti comuni del territorio della Vallagarina, l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 13, comma 2, spetta comunque alla comunità, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma.";
- b) nel comma 7 bis le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2014", e le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

Art. 19

Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, in materia di distribuzione dell'energia elettrica

1. All'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita le seguente:

"c bis) la procedura per il rilascio della concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica.";

b) all'inizio della lettera a) del comma 3 sono inserite le parole: "con riferimento ai territori serviti alla data di entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2014";

c) alla fine della lettera a) del comma 3 sono inserite le parole: ", o a imprese risultanti da operazioni di aggregazione o accorpamento di questi soggetti, secondo quanto previsto dal piano della distribuzione".

Art. 20

Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia)

1. All'articolo 15 bis della legge provinciale sull'energia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dopo le parole: "edifici pubblici" sono inserite le seguenti: "o destinati a pubblico servizio";

b) nel comma 2 le parole: "può concedere agli enti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "può concedere agli enti pubblici o agli altri enti cui la Provincia può destinare risorse per la realizzazione di edifici o di interventi di recupero sugli edifici, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale,".

2. Nel comma 3 bis dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventotto mesi".

3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 21

Modificazione dell'articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale)

1. Il comma 9 bis dell'articolo 12 ter della legge sulla programmazione provinciale è abrogato.

2. Le previsioni eventualmente contenute nei piani regolatori generali vigenti adottate in attuazione dell'articolo 12 ter, comma 9 bis, della legge sulla programmazione provinciale non sono applicabili.

Art. 22

Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 bis della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"1 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i piani territoriali della comunità sono adeguati ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, ai sensi della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), mediante piani stralcio, senza il preventivo accordo con la Provincia individuato dal comma 1."

2. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 146 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente: "In esito alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma il Comune di Trento, con riferimento al suo territorio, adegua il piano regolatore generale, che assume gli obiettivi e i contenuti del PTC."

Art. 23

Inserimento del titolo I bis e dell'articolo 11 bis nella legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale)

1. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale sono inseriti i seguenti:

"Titolo I bis

Autorizzazione unica territoriale

Art. 11 bis

Autorizzazione unica territoriale

1. Per semplificare e razionalizzare le procedure di rilascio dei provvedimenti e ridurre i relativi oneri amministrativi per le imprese la Giunta provinciale può emanare un regolamento volto a disciplinare l'autorizzazione unica territoriale relativa agli impianti ed alle attività non soggetti alla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale e di valutazione dell'impatto ambientale.

2. L'impresa può esercitare la facoltà di avvalersi dell'autorizzazione unica territoriale. L'autorizzazione unica territoriale è rilasciata dalla Provincia a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e mediante il ricorso alla conferenza di servizi, prevista dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa). Il procedimento non comporta l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese ed è informato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività e all'esigenza di tutela degli interessi pubblici.

3. Alla conferenza di servizi partecipano tutte le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, attraverso propri rappresentanti legittimati ad esprimere, definitivamente e in modo vincolante, la volontà della struttura o dell'amministrazione di appartenenza.

4. Il regolamento può prevedere che, nell'ambito della conferenza di servizi, gli atti di assenso dei dirigenti delle strutture provinciali e dei rappresentanti delle altre amministrazioni interessate sostituiscono i provvedimenti previsti dalla normativa provinciale vigente, anche se demandati ad organi collegiali della Provincia e delle altre amministrazioni.

5. Il regolamento, anche in deroga alla normativa provinciale vigente, attua quanto previsto da questo articolo, informandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la disciplina dell'autorizzazione unica territoriale si applica se devono essere acquisiti almeno due dei seguenti provvedimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente e governo del territorio:

- 1) autorizzazioni ambientali: autorizzazioni e comunicazioni in materia di ambiente individuate dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);
- 2) autorizzazione paesaggistica prevista dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale);
- 3) autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico previste dalla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);
- 4) autorizzazioni ai sensi della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche) per interventi in fascia di rispetto idraulico;
- 5) valutazione di incidenza prevista dall'articolo 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura;

- 6) autorizzazioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
- 7) ulteriori provvedimenti in materia ambientale, del paesaggio e del territorio individuati dal regolamento;
- b) è individuata un'unica struttura provinciale cui è affidato il coordinamento istruttorio del procedimento e, in particolare, la competenza a:
 - 1) acquisire le domande dei soggetti interessati, eventualmente corredate dal progetto definitivo dell'impianto;
 - 2) procedere alla trasmissione della documentazione allegata alla domanda ai soggetti competenti al rilascio degli atti di assenso indicati dalla lettera a);
 - 3) acquisire i singoli provvedimenti indicati dalla lettera a), che confluiscono nell'autorizzazione unica territoriale;
 - 4) rilasciare l'autorizzazione unica territoriale che ricomprende i singoli provvedimenti indicati dalla lettera a);
 - 5) espletare eventuali attività consultive o di pubblicità;
 - 6) curare i rapporti con il soggetto interessato;
- c) la conferenza di servizi è disciplinata anche in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale sull'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda le modalità di acquisizione dei singoli provvedimenti dai soggetti competenti;
- d) è determinata la durata dell'autorizzazione unica territoriale e le modalità per il suo rinnovo e aggiornamento, in coerenza con le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013;
- e) sono determinati i criteri per la quantificazione degli oneri istruttori posti, in tutto o in parte, a carico dell'impresa, la cui misura non può comunque eccedere quella complessivamente prevista dalla normativa vigente per le attività istruttorie dei singoli provvedimenti ricompresi nell'autorizzazione unica territoriale;
- f) può essere prevista l'attuazione di questo articolo in via sperimentale, per limitati ambiti territoriali, opportunamente individuati dal regolamento medesimo;
- g) sono individuate le disposizioni transitorie per l'applicazione della disciplina introdotta da questo articolo e le norme, anche di legge, che sono abrogate a decorrere dalla data indicata nel regolamento medesimo.

6. Se tra i provvedimenti rilasciati nell'ambito della conferenza di servizi prevista dal comma 2 è ricompresa l'espressione dell'atto di assenso da parte del rappresentante del comune territorialmente competente in merito al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica edilizia vigente per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica territoriale, gli interventi previsti dalla legge urbanistica provinciale sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come disciplinata dalla medesima legge. Nelle ipotesi previste da questo comma, alla conferenza di servizi partecipa obbligatoriamente il rappresentante del comune territorialmente competente. Se il rappresentante del comune non partecipa alla conferenza di servizi o non esprime la propria volontà, il proponente richiede al comune competente il rilascio del titolo edilizio secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale."

Art. 24

Misure straordinarie per fronteggiare le emergenze connesse alla crisi economica

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti dalla normativa provinciale di settore e in relazione all'esigenza di affrontare tempestivamente e con strumenti flessibili le conseguenze della crisi economica in atto, la Provincia può approvare piani di interventi, delibere di criteri o altri strumenti di finanziamento di iniziative, anche in deroga alle procedure previste dalla vigente normativa provinciale.

2. E' istituito il fondo per fronteggiare le emergenze economiche. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre prelievi dal predetto fondo, relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, e relativamente agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, a favore di capitoli di spesa riferiti ai settori di spesa interessati dagli interventi e dalle iniziative di cui al comma 1. L'elenco dei capitoli per i quali possono essere effettuati prelievi dal fondo è riportato in un apposito allegato del documento tecnico. Inoltre la Giunta provinciale è autorizzata a effettuare variazioni compensative fra i capitoli compresi nell'elenco citato.

3. Fino all'entrata in vigore della legge provinciale di assestamento del bilancio per l'anno 2014, la Giunta provinciale può approvare gli strumenti previsti dal comma 1 individuando misure non previste nella normativa provinciale di settore - anche sotto forma di incentivi e di interventi di finanziamento, di garanzia o di sistema o comunque destinati ad una generalità di imprese - o regolando diversamente misure già previste; resta fermo il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato. L'adozione delle misure ai sensi di questo comma è subordinata al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale da rendere nel termine di dieci giorni dalla richiesta; decorso tale termine la Giunta può prescindere.

4. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 sull'unità previsionale di base 90.15.230 (Fondo per gli interventi anticongiunturali - spese in conto capitale).

Art. 25

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

1. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 25 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"1 quinquies. La Provincia può realizzare, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato, la viabilità di collegamento tra un'area produttiva esistente e la rete stradale pubblica, comprese le necessarie opere di urbanizzazione, se sussistono accertati problemi di sicurezza della viabilità esistente. A tal fine acquisisce i terreni necessari ai sensi della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri). L'intervento realizzato ai sensi di questo comma non richiede la stipulazione delle convenzioni con i proprietari previste dal comma 1 ter. La viabilità realizzata secondo quanto disposto da questo comma è trasferita ai comuni ai sensi dell'articolo 28."

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 legge provinciale sugli incentivi alle imprese dopo le parole: "nonché per l'assunzione di partecipazioni" sono aggiunte le seguenti: ", anche in forma di finanziamenti da soci e prestiti obbligazionari,".

Art. 26

Modificazione dell'articolo 76 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 76 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente:

"5 ter. In relazione alla perdurante situazione di crisi economico-finanziaria la Giunta provinciale può modificare le ipotesi di revoca dei contributi concessi nel periodo 2007 - 2012 ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera a), e comma 3, nonché ai sensi della disciplina provinciale previgente che aveva le medesime finalità."

Art. 27

*Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
(legge provinciale sulla ricettività turistica)*

1. All'articolo 34 della legge provinciale sulla ricettività turistica sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "fornendo i servizi" sono sostituite dalle seguenti: "assicurando loro i servizi";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La disciplina delle case e appartamenti per vacanze si applica anche al gestore che, per la locazione delle unità abitative indicate nel comma 1, si avvale di soggetti che svolgono attività di mediazione immobiliare nel rispetto della normativa statale vigente in materia."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 50 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica è inserito il seguente:

"3 bis. Il termine fissato nel comma 3 è prorogato di ulteriori due anni, ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 24, comma 3, qualora il gestore dell'esercizio alberghiero non classificato provveda, entro il termine previsto dal comma 3, a sottoscrivere con gli enti pubblici competenti una convenzione con la quale si impegna a completare entro i due anni di proroga gli interventi necessari a conformare l'esercizio alberghiero alle previsioni della normativa vigente, secondo quanto previsto dal comma 1 e dal comma 2, primo periodo. Il mancato adeguamento comporta, alla scadenza del termine prorogato, il divieto di prosecuzione dell'attività."

Art. 28

*Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 11
(Disposizioni sulle cariche e sulle relative indennità e modificazioni
della legge sui contratti e sui beni provinciali)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n.11 del 2010 è inserito il seguente:

"3 bis. Quest'articolo si applica alle cariche e agli incarichi assunti dopo la data di entrata in vigore di questa legge."

Art. 29

Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave)

1. Nel comma 10 bis dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave, dopo le parole: "per le quali il comune chiede il motivato stralcio" sono inserite le seguenti: ", o nel caso di modifiche della relazione del piano cave che non comportano variazioni cartografiche".

2. Nel comma 2 bis dell'articolo 15 della legge provinciale sulle cave, dopo le parole: "interventi previsti dal comma 2" sono inserite le seguenti: "o chiedere la fornitura di materiale proveniente dalla cava in concessione o autorizzata".

Art. 30

*Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
(legge provinciale di contabilità)*

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 43 della legge provinciale di contabilità è sostituita dalla seguente:

"b) per le entrate provenienti da partecipazioni a tributi erariali, sulla base degli elementi da assumere a riferimento per la determinazione della spettanza annua e sulla base del relativo

gettito risultante da eventuali comunicazioni degli uffici finanziari dello Stato;".

Art. 31

Proroghe in materia di reddito di qualificazione, di convenzioni relative a servizi socio-sanitari, di agevolazioni IRAP e di storni di fondi: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro), della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 e della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 quater della legge provinciale sul lavoro le parole: "in via sperimentale, per l'anno 2013," sono sostituite dalle seguenti: "in via sperimentale fino all'anno 2015".

2. Nel comma 3 ter dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute le parole: "anteriore al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "anteriore al 31 dicembre 2014".

3. Nel comma 4 bis dell'articolo 27 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "e il 1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", il 1° gennaio 2013 e il 1° gennaio 2014".

4. Nel comma 1 dell'articolo 27 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "e per il successivo" sono sostituite dalle seguenti: "e per i due successivi".

5. All'articolo 12 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dopo le parole: "in corso il 31 dicembre 2012" sono inserite le seguenti: "e per il successivo";

b) dopo il comma 9 bis è inserito il seguente:

"9 ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013, ai soggetti passivi che impiegano personale assunto ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 è riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti per il predetto personale. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile sulla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale e provinciale vigente."

6. Nel comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "per il triennio 2011-2013" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo 2011-2014".

7. Nel comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: "per il solo anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2013 e 2014".

8. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 32

Modificazioni dell'articolo 39 bis (Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. All'articolo 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) del comma 3 le parole: "previa convenzione" sono soppresse;

b) alla lettera d) del comma 3 le parole: "previa convenzione" sono soppresse;

c) alla lettera e) del comma 3 le parole: "previa convenzione" sono soppresse;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3.1. L'agenzia svolge i propri servizi nei confronti dei soggetti previsti dal comma 3, lettere b), c) e d) sulla base di quanto previsto dalla carta dei servizi adottata dall'agenzia o, se i predetti soggetti evidenziano specifiche esigenze, previa convenzione.";

e) nel comma 5 le parole "dal comma 3, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "dal

comma 3.1., in riferimento ai comuni e alle comunità".

Art. 33

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.
2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese e delle minori entrate derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità previste nelle tabelle B e C.
3. Per l'anno 2014 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

Art. 34

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tabella B
Riferimento delle spese inerenti il bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016
(articolo 33)

articolo	descrizione	capitolo	unità previsionale di base
17	Interventi a favore del volontariato	402150	40.5.130
20	Contributi per la riqualificazione energetica	151960 908560	15.5.120 90.15.210

Tabella C
Copertura degli oneri relativi al bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016
(articolo 33)

(in migliaia di euro)

	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
1. <u>Oneri complessivi da coprire:</u>				
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE	86.358	146.133	2.414.366	155.274
articolo 33 - Nuove autorizzazioni di spesa (vedi totale 1 della tabella A)	86.358	146.133	2.414.366	155.274
MINORI ENTRATE	17.700	400	400	400
articolo 14 - Gratuità trasporto alunni portatori di handicap non autosufficienti	50	50	50	50
articolo 31 - Disposizioni in materia di aliquota IRAP	17.650	350	350	350
TOTALE ONERI DA COPRIRE	104.058	146.533	2.414.766	155.674

	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
2. <u>Mezzi di copertura:</u>				
RIDUZIONI DI SPESE	56.934	102.236	167.111	17.100
articolo 33 - (Riduzioni autorizzazioni di spesa (vedi totale 2 della tabella A)	56.934	102.236	167.111	17.100
QUOTA DI MAGGIORI ENTRATE	46.124	44.297	2.247.655	138.574
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	104.058	146.533	2.414.766	155.674

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia

Tabella D
Finanza locale (articolo 33)

	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
SPESE CORRENTI			
a) trasferimenti destinati a spese di funzionamento e di gestione dei servizi	243.256.000	235.236.000	230.632.000
b) interventi d'informatizzazione in favore dei comuni	451.000	428.000	407.000
TOTALE SPESE CORRENTI	243.707.000	235.664.000	231.039.000
SPESE IN CONTO CAPITALE			
c) fondo per gli investimenti programmati dei comuni:			
1) in conto capitale	51.155.912	51.200.000	81.730.000
2) in conto annualità	16.125.391	20.182.491	20.182.491
d) fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale:			
1) in conto capitale		11.000.000	37.470.000
2) in conto annualità	54.643.200	61.643.200	68.643.200
e) assegnazioni a Cassa del Trentino s.p.a. per l'estinzione di mutui	6.491.377	6.491.377	6.491.377
f) fondo ammortamento mutui	1.111.416	1.047.892	780.883
g) progetto connettività a banda larga	1.714.500	1.581.359	
h) interventi anticrisi			
1) in conto capitale (interventi di manutenzione ambientale)			
2) in conto annualità	542.880	542.880	542.880
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	131.784.676	153.689.199	215.840.831
TOTALE COMPLESSIVO	375.491.676	389.353.199	446.879.831